

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
28 giugno 2000 \*

Nella causa T-338/99,

Lily Karoline Schuerer, ex funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Monaco di Baviera (Germania), con gli avv.ti H.J. Winzen e M. Angermaier, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Steil, 12, rue d'Anvers,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori M. Bauer e P.M. Cossu, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

\* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto una domanda diretta a far constatare la violazione del Trattato CE da parte del Consiglio, avendo quest'ultimo applicato, ai fini del calcolo dell'importo della pensione della ricorrente, un coefficiente correttore per la Germania non determinato sulla base del costo della vita a Berlino,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

**Fatti all'origine della controversia**

- 1 Ai sensi dell'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (nel prosieguo: lo «Statuto»), alle pensioni di anzianità viene attribuito un coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza. In forza dell'allegato XI dello Statuto, i coefficienti correttori nazionali sono fissati sulla base del costo della vita nella capitale di ciascuno Stato membro.

- 2 Fino all'ottobre 1990 Bonn era la capitale della Repubblica federale di Germania e, pertanto, il coefficiente correttore per tale Stato era fissato sulla base del costo della vita nella suddetta città.
  
- 3 A seguito della riunificazione della Germania, Berlino è diventata, il 3 ottobre 1990, la capitale di questo Stato membro.
  
- 4 La Commissione ha presentato al Consiglio diverse proposte di regolamento volte a fissare il coefficiente correttore per la Germania sulla base del costo della vita a Berlino.
  
- 5 Il 19 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1). L'art. 6, n. 1, di tale regolamento prevede, con effetto dal 1° luglio 1994, un coefficiente correttore per la Germania basato sul costo della vita a Berlino, nonché coefficienti correttori specifici per Bonn, Karlsruhe e Monaco.
  
- 6 La ricorrente, ex funzionaria della Commissione, ora in pensione, residente in Germania, si ritiene lesa dal fatto che il coefficiente correttore per la Germania, dopo la riunificazione di questo paese, è stato calcolato fino al 30 giugno 1994 sulla base del costo della vita a Bonn.

## Procedimento e conclusioni delle parti

- 7 Ciò premesso, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° dicembre 1999 la ricorrente ha proposto l'odierno ricorso.
- 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare che, applicando alla sua pensione, a partire dal 3 ottobre 1990 — data in cui Berlino è diventata la capitale della Germania — non il coefficiente correttore relativo a questa città bensì quello relativo a Bonn, il Consiglio ha violato il Trattato CE;
  
  - condannare il Consiglio alle spese.
- 9 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2000, il Consiglio ha sollevato una eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 10 Con l'eccezione proposta il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso perché manifestamente irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

- 11 Con lettera 3 marzo 2000 la ricorrente ha rinunciato a presentare osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità.

### Sulla ricevibilità

- 12 A norma dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla questione di irricevibilità proposta prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dall'esame degli atti di causa e che non si debba aprire la fase orale.

### *Argomenti delle parti*

- 13 Con l'eccezione di irricevibilità proposta il Consiglio sostiene anzitutto che le conclusioni presentate dalla ricorrente con l'atto introduttivo, anche qualora venissero considerate dirette all'annullamento di atti del Consiglio, sono irricevibili in quanto gli atti impugnati — ossia i regolamenti che fissano i coefficienti correttivi per tutti i funzionari, gli ex funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee — hanno natura regolamentare e non riguardano direttamente e individualmente la ricorrente. Il Consiglio aggiunge inoltre che i regolamenti in questione sono tutti anteriori al 1994, sicché il termine prescritto dall'art. 230, quinto comma, CE per la presentazione di un ricorso è in ogni caso scaduto.
- 14 Inoltre, il Consiglio fa valere che, anche interpretando le conclusioni di cui all'atto introduttivo come dirette a far constatare un'omissione del Consiglio

stesso, il ricorso è parimenti irricevibile in quanto mira all'adozione di un regolamento e, per di più, la ricorrente ha omesso di invitare l'istituzione suddetta ad agire, in contrasto con l'art. 232, secondo comma, CE.

- 15 La ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio sostiene che la decisione del Consiglio di intervenire a sostegno della Commissione nel procedimento sfociato nell'ordinanza del Tribunale 1° dicembre 1999, causa T-81/99, Schuerer/Commissione (Racc. PI pag. II-1193) nonché il rifiuto espresso dal Consiglio nella domanda di intervento nel presente procedimento di correggere il proprio erroneo regolamento rendono proponibile il ricorso.

### *Giudizio del Tribunale*

- 16 Occorre ricordare come le conclusioni di cui all'atto introduttivo siano dirette a far «dichiarare che, applicando alla pensione [della ricorrente] a partire dal 3 ottobre 1990 — data in cui Berlino è diventata la capitale della Germania — non il coefficiente correttore relativo a questa città bensì quello relativo a Bonn, il Consiglio ha violato il Trattato CE». Considerato che non spetta al giudice comunitario emettere dichiarazioni di principio (v. ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punti 36 e 37, e sentenza del Tribunale 9 giugno 1998, cause riunite T-171/95 e T-191/95, Al e a. e Becker e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257 e II-803, punto 37), le conclusioni anzidette sono irricevibili.
- 17 Tuttavia, la ricorrente nell'atto introduttivo chiarisce (punto 6) che il ricorso è fondato sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).

- 18 In particolare, ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia — applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46, primo comma, del medesimo Statuto — e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
- 19 A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, seppur sommariamente, in modo comunque coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-1703, punto 49, e sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 66).
- 20 Se, in una prospettiva più ampia, le conclusioni del ricorso dovessero essere interpretate come dirette all'annullamento di atti, sarebbe gioco-forza constatare che la ricorrente non indica in alcun luogo l'atto o gli atti di cui chiede l'annullamento.
- 21 Infatti, la ricorrente si limita, nell'atto introduttivo, a fare riferimento, senza ulteriori precisazioni, al « provvedimento incriminato » (punto 2), all'« illegittimo regolamento del Consiglio » (punto 3), alla « attuale decisione del Consiglio » (punto 5), al « rifiuto del Consiglio (...) di correggere il proprio erroneo regolamento » (punto 5), ai « regolamenti illegittimi » (punto 8), al rifiuto del Consiglio « di correggere i propri regolamenti viziati da errori » (punto 8) e alla « decisione [del Consiglio] di mantenere i propri erronei regolamenti » (punto 9).

22 Ciò premesso, si deve constatare come il ricorso non soddisfi i requisiti formali necessari ai sensi dell'art. 19, n. 1, dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura.

23 Per completezza, bisogna constatare anche che, anche nel caso in cui — come il Consiglio ha ritenuto di capire — il ricorso fosse diretto all'annullamento del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 19 dicembre 1990, n. 3736, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 360, pag. 1), del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, pag. 13), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3761, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 383, pag. 1), e del regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3608, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1993, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 328, pag. 1), nondimeno tale ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, non essendo stato proposto nel termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la decisione del Consiglio di intervenire nel procedimento sfociato nell'ordinanza Schuerer/Commissione, sopra citata, non è in alcun modo idonea a riaprire i termini per la proposizione di un ricorso di annullamento verso atti divenuti definitivi.

24 Se, per ipotesi, il ricorso dovesse essere considerato diretto all'annullamento di un asserito rifiuto del Consiglio di fissare, con effetto retroattivo dal 3 ottobre 1990,

un coefficiente correttore per la Germania riferito al costo della vita a Berlino, esso dovrebbe ugualmente essere considerato irricevibile. Infatti, quando è negativa, una decisione del Consiglio va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 22). Ora, il provvedimento richiesto dalla ricorrente è un provvedimento a carattere generale e, ove venisse adottato, riguarderebbe la ricorrente medesima come pure ogni altro ex funzionario della Comunità residente in Germania, e non potrebbe pertanto riguardarla individualmente come richiesto dall'art. 230, quarto comma, CE.

- 25 Infine, il tenore letterale dell'atto introduttivo non consente di ritenere il ricorso fondato sull'art. 232 CE, ciò che del resto risulta confermato dal fatto che la ricorrente non ha formalmente richiesto al Consiglio di agire prima di instaurare il presente procedimento.
- 26 Da quanto sopra consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

### Sulle spese

- 27 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso del Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
  
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 28 giugno 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts